



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 29/05/2025

Oggetto: REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE

L'anno 2025 addì 29 del mese di 05 alle ore 14:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;

PRESO ATTO in particolare, di quanto disposto dall'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita:

"1-bis. (...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)"

RICHIAMATO inoltre l'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022 secondo il quale "Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa..."

RICHIAMATO il CCNL sottoscritto in data 16.11.2022 e in attuazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, che disciplina le progressioni fra le aree in deroga;

VISTO l'orientamento applicativo dell'ARAN CFC81 in relazione alle differenze e agli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali e dato atto al riguardo, che seppure tale orientamento sia relativo al comparto delle Funzioni centrali, trattandosi della stessa materia applicativa, sia in via analogica interamente applicabile anche per il comparto delle Funzioni locali;

PRESO ATTO che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le Aree devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente di dover adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative;

TENUTO CONTO che le progressioni verticali attivate ai sensi dell'art. 15 rappresentano una grande opportunità di crescita e valorizzazione dei dipendenti all'interno dell'organizzazione e che pertanto, anche se trattasi di materia sottratta alle relazioni sindacali (ex. art. 5, c. 3, lett. o), CCNL 16 novembre 2022 rimesso alle sole procedure valutative), si è ritenuto opportuno attivare il confronto al fine di condividere, nel dettaglio, le azioni ispiratrici e le procedure attuative conseguenti all'adozione dell'allegato regolamento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RISCONTRATO che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo n.267/2000;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo del regolamento per la disciplina a regime delle procedure comparative per le progressioni verticali tra Aree.
- 2) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO